



FILCEM - CGIL FEMCA - CISL UILCEM - UIL

Il presente regolamento è in attuazione delle norme contrattuali di riferimento nei specifici settori e degli Accordi Interconfederali di pertinenza sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e dell'Accordo del 22/6/1995 per la elezione delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS-RLSA-RLSSA secondo come definito dai CCNL di settore).

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RSU E DEI RLS

Con questo documento FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL scelgono di costituire un regolamento finalizzato ad un rinnovato patto d'azione comune che abbia una duplice finalità:

1. avere una rappresentanza in grado di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori;
2. rafforzare l'unità tra le tre organizzazioni sindacali.

Art. 1 COSTITUZIONE

01.01 In tutti i luoghi di lavoro e in tutte le aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 in cui si applicano i CCNL di pertinenza, le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL procederanno alla costituzione delle RSU, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

01.02 Le elezioni si svolgeranno esprimendo il voto su liste di organizzazione.

01.03 La procedura di avvio per la costituzione o il rinnovo della RSU sarà attivata unitariamente.

01.04 Per le RLS/RLSA/RLSSA (da ora in poi denominate RLS) si provvederà a indicare tra i nominativi dei candidati alle RSU coloro che avranno scelto di ricoprire nelle RSU la carica di RLS.

01.05 Le designazioni dei RLS dovranno rispettare sia la rappresentanza proporzionale espressa dai risultati elettorali, sia il pluralismo organizzativo.

Art. 2 ELEZIONI PRIMARIE

02.01 Al fine di valorizzare il ruolo dei propri iscritti FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL potranno promuovere elezioni primarie finalizzate alla scelta, da parte degli iscritti, dei candidati da presentare nelle rispettive liste di organizzazione per l'elezione delle RSU - RLS.

02.02 Per FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL la scelta dei candidati che intendono impegnarsi nel compito di RLS deve corrispondere all'esigenza primaria di salvaguardare il patrimonio di conoscenze acquisite nel settore della sicurezza, dell'ambiente e dell'ecologia.

Art. 3 NUMERO DEI COMPONENTI

03.01 Ai fini delle tutele massime spettanti per i componenti le RSU e RLS, valgono le indicazioni numeriche indicate dai CCNL di pertinenza, fatte salve eventuali condizioni più favorevoli previste da accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali in atto.

Art. 4 RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLE LISTE

04.01 Le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL indicano unitariamente l'avvio dell'elezione delle RSU e l'individuazione delle RLS dell'unità aziendale mediante comunicazione affissa all'albo e inviata per conoscenza alla Direzione Aziendale.

04.02 Le Organizzazioni presenti nella realtà aziendale soggetta a elezioni, sia nel caso di nuova costituzione che di rinnovo delle RSU, invieranno la comunicazione di avvio delle elezioni alle Federazioni sottoscrittrici il presente regolamento, che non sono presenti nell'Azienda.

04.03 Entro 15 giorni dalla data di affissione dell'annuncio delle elezioni, le organizzazioni sindacali interessate presenteranno al Comitato Elettorale le liste dei candidati.



04.04 Alla elezione delle RSU e all'indicazione delle RLS concorrono con proprie liste FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL e possono concorrere anche liste elettorali presentate da:

04.04.01 associazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 20/12/93 e del CCNL applicato nella unità produttiva;

04.04.02 associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizioni che:

a) accettino quanto previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi interconfederali di pertinenza;

b) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'unità produttiva pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

04.05 Non possono essere candidati coloro che sono componenti del Comitato elettorale.

04.06 Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

04.07 Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato Elettorale di cui all'art. 6 del presente Regolamento - dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del successivo Art. 9 - inviterà il lavoratore interessato ad optare per una sola lista. In caso di rifiuto la candidatura è nulla.

04.08 Le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL si impegnano a fornire, in apposita assemblea, un'informazione dettagliata sulla composizione delle liste, indicando le opzioni di impegno dei singoli candidati e, in modo particolare, coloro che intendano assumere anche il mandato di RLS.

04.09 Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere nel rispettivo collegio.

04.10 Nei casi di una marcata presenza femminile, la composizione della RSU dovrà garantire un'adeguata presenza delle lavoratrici. In tutti gli altri casi sarà obiettivo di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL assicurare la presenza di candidate nella liste.

04.11 La RSU subentra al Consiglio di Fabbrica, alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. (anche degli Operatori di vendita) di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per le attività negoziali sulle materie proprie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.

04.12 Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero previsto dalle norme contrattuali di pertinenza, si applica la tutela al titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

04.13 Le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL comunicheranno alla Direzione Aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione Industriali Territoriale.

Art. 5 COSTITUZIONE DEI COLLEGI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE

05.01 Nelle realtà produttive che occupano fino a 200 dipendenti le elezioni si svolgono su un unico collegio elettorale.

05.02 Nelle realtà lavorative con oltre 200 dipendenti le elezioni si svolgono, di norma, su più collegi elettorali, ed entro i cinque giorni lavorativi successivi all'affissione dell'annuncio delle elezioni, le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, in accordo con le RSU uscenti, individuano i Collegi elettorali e, assegnano a ciascuno di essi (in rapporto alla loro dimensione) il numero dei seggi e quindi dei componenti la RSU da eleggere.

05.03 Qualora nelle suddette realtà la presenza di Quadri, di Informatori Scientifici del Farmaco, di Funzionari di Vendita, di Tecnici Commerciali o altre figure professionali la cui attività si svolge prevalentemente all'esterno dell'area fisica aziendale risultasse significativa, l'articolazione dei Collegi potrà prevedere la presenza di aree elettorali specifiche per la rappresentanza di queste professionalità anche in deroga al punto 05.01.

05.04 Per l'individuazione dei Collegi elettorali si dovrà altresì tenere conto:

- di evitare un'eccessiva frammentazione della rappresentanza;
- dell'esigenza di ricomposizione unitaria della complessa organizzazione dell'azienda e del ciclo produttivo;
- di garantire un'adeguata rappresentatività, all'interno della RSU da eleggere, delle specificità di condizioni di ruolo (lavoro manuale e intellettuale) e professionali (area quadri) determinato dall'organizzazione del lavoro;

Art. 6 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE

06.01 Le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, ove sono presenti, in accordo con le RSU uscenti, costituiranno unitamente e pariteticamente un Comitato Elettorale, i cui nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale per le necessarie agibilità.

06.02 Compete al Comitato elettorale:

06.02.01 richiedere alla Direzione Aziendale l'elenco aggiornato degli elettori dei singoli collegi elettorali;

06.02.02 ricevere la presentazione delle liste e verificarne la validità sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento;

06.02.03 portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione all'albo almeno otto giorni prima della data delle elezioni, le liste dei candidati, il luogo e la data delle votazioni;

06.02.04 costituire i seggi elettorali, eleggere il Presidente e presiedere alle operazioni di voto;

06.02.05 predisporre le schede elettorali;

06.02.06 assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

06.02.07 proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste.

06.03 Il comitato elettorale, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi del parere della Commissione Territoriale Permanente costituita dalle Federazioni territoriali (di cui al successivo punto 07.01).

06.04 Avverso le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso.

Art. 7 RICORSO ALLE SEGRETERIE FILCEM CGIL, FEMCA CISL E UILCEM UIL

07.01 Con l'obiettivo di rafforzare il patto unitario tra FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL e allo scopo di evitare l'iter previsto per la presentazione dei ricorsi al Comitato dei Garanti, vengono istituite;

- una Commissione Territoriale Permanente (fatte salve condizioni esistenti) che, in prima istanza, entro i 5 giorni di calendario successivi dalla

presentazione dei ricorsi, affronterà le controversie che emergessero nella interpretazione del regolamento;

- una Commissione Nazionale per il Regolamento che, entro i dieci giorni di calendario successivi alla presentazione di una eventuale istanza, dovrà esprimere una "interpretazione autentica" relativa la materia oggetto del ricorso. La richiesta di interpretazione può essere presentata dalla Commissione Territoriale Permanente, congiuntamente o singolarmente dalle Federazioni territoriali

07.02 Le Commissioni per il Regolamento RSU di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL sono composte pariteticamente.

07.03 I pronunciamenti delle Commissioni di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL sono assunti all'unanimità, pubblicizzati in forma scritta e hanno valore vincolante per tutti i soggetti interessati al contenzioso.

07.04 La presentazione di una istanza di "interpretazione autentica" sospende a tutti gli effetti - e fino a emanazione della relativa delibera - l'iter previsto per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 8 ELETTORI ELEGGIBILI

08.01 Sono elettori tutti i lavoratori non in prova dipendenti dalla realtà produttiva interessata.

08.02 Sono eleggibili tutti i lavoratori non in prova dipendenti che si presentano nelle liste di CGIL - CISL - UIL e quelli che sono candidati nelle liste eventualmente presentate dagli altri soggetti sindacali, ai sensi dell'Art. 04.04 del presente accordo.

Art. 9 AFFISSIONI

09.01 Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura del Comitato elettorale, mediante affissione nell'albo almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 10 SCRUTATORI

10.01 È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

10.02 Le designazioni degli scrutatori devono essere effettuate non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Art. 11 MODALITÀ DELLA ELEZIONE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

11.01 Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera salvo casi espressamente definiti da FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL Nazionale, né per interposta persona.

11.02 Il voto si esprime per lista e preferenza.



11.03 Ove sia stata indicata solo la preferenza, essa vale anche come voto di lista.

11.04 Non è ammessa l'espressione di preferenza su più liste, ciò rende il voto nullo.

11.05 Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. In caso di più preferenze sulla lista, queste sono valide solo come voto di lista.

11.06 Il quoziente elettorale del collegio, relativo alla assegnazione del 67% dei seggi, sarà determinato dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi. Nel caso di più collegi sarà il numero di voti validi nel collegio diviso il numero dei seggi spettanti al collegio stesso. A tale proposito si specifica che:

11.06.01 concorrono al computo dei voti validi anche le schede "bianche", mentre si escludono le schede nulle;

11.06.02 nei casi in cui non si raggiungano quozienti pieni, l'attribuzione avverrà tenendo conto dei resti più alti.

11.07 La assegnazione dei seggi alle liste del singolo collegio, sarà determinata dal numero dei quozienti ottenuti da ciascuna lista presente nel collegio stesso.

11.08 Risulteranno eletti i candidati che nella propria lista avranno ottenuto il numero maggiore dei voti. In caso di parità di voti delle liste risulterà eletto il candidato che ha maggiori preferenze individuali. In presenza di ulteriore parità risulterà eletto il candidato che ha una maggiore anzianità aziendale.

11.09 Si conviene che il 67% dei seggi vengono assegnati sulla base del numero dei quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista.

11.10 Il restante 33% dei seggi viene assegnato fra i soggetti collettivi che hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale e legittimamente concorrenti alle elezioni, in base ai quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista, definendo nello specifico il quoziente calcolato dividendo il numero totale dei voti validi nella unità aziendale per il numero totale dei delegati da ripartire (quota relativa al 33%).

11.11 Nella elezione della RSU, allo scopo di rafforzare la solidarietà tra FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, nel caso in cui nell'attribuzione dei seggi relativi la quota del 67% una delle suddette Organizzazioni che abbia partecipato alle elezioni, non abbia conseguito alcun seggio, ma abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 15% del quoziente elettorale calcolato come al punto 11.06 (come quota del 67% dell'unità produttiva complessiva), la quota del 33% di spettanza confederale deve essere attribuita in modo tale da



garantire comunque la presenza nella RSU di almeno un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali confederali.

11.12 Le procedure per la nomina degli eletti si svolgeranno nel seguente modo:

11.12.01 al termine degli scrutini il Comitato Elettorale procederà alla compilazione della parte del Verbale di scrutinio relativa a:

- la validità delle elezioni;
- la partecipazione al voto;
- la definizione del quoziente per l'assegnazione dei due terzi dei seggi;
- la attribuzione dei seggi relativi la quota dei due terzi;
- la definizione del quoziente per la assegnazione, ai soggetti sindacali aventi diritto, del restante 33% dei seggi.
- i nominativi di coloro che vengono individuati come RLS;

11.12.02 Copia del verbale così compilato verrà immediatamente inoltrata alle Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste.

11.12.03 Entro i 3 giorni successivi all'inoltro della copia del Verbale di scrutinio, le Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste, sulla base dei voti di lista conseguiti, secondo quanto previsto dal Patto di Solidarietà, comunicheranno per iscritto (di norma unitariamente) alla Commissione Elettorale i nominativi relativi i membri della RSU per la quota del 33%;

11.12.04 Sulla base delle indicazioni, relative i nominativi di cui al punto precedente, il Comitato Elettorale completerà la compilazione del Verbale per l'elezione della RSU e della RLS e provvederà al suo inoltro a tutti i soggetti (sindacali, datoriali e istituzionali) interessati.

11.12.05 A cura delle strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL il risultato delle elezioni verrà opportunamente pubblicizzato tra i lavoratori interessati.

Art. 12 INDIVIDUAZIONE DELLE RLS NELLE RSU

12.01 La individuazione dei candidati a RLS dovrà avvenire secondo criteri che corrispondano all'esigenza primaria di valorizzare e salvaguardare il patrimonio di conoscenze ed esperienze acquisite a vario titolo nell' ambito della sicurezza, dell'ambiente e dell'ecologia.

12.02 Nelle operazioni di scrutinio per la elezione della RSU, la commissione elettorale procede all'individuazione delle RLS attraverso la

verifica del numero di preferenze avute dai candidati indicati a ricoprire la carica.

12.03 Risultano eletti per la carica di RLS i componenti della RSU che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

12.04 Qualora tra i componenti eletti nella RSU non vi siano rappresentanti che fossero stati originariamente candidati in lista ad assumere l'incarico di RLS o se non ve ne fossero stati in numero sufficiente, la RSU neo eletta, in accordo con le Segreterie Territoriali, provvederà alla designazione dei propri membri, che assumeranno tale incarico. La ratifica avverrà in una assemblea dei lavoratori convocata dalle RSU entro i 15 giorni successivi.

12.05 Nel caso in cui uno o più RLS (non eletti ma indicati, punto 12.04) dovessero essere soggetti a validazione da parte dell'assemblea dei lavoratori, il Verbale del Comitato Elettorale verrà comunque inoltrato ai soggetti interessati. A seguito dell'assemblea dei lavoratori chiamata a validare i RLS, da tenersi nei 15 giorni successivi l'invio del verbale, le OO.SS. provvederanno ad inoltrare ai soggetti interessati le decisioni assunte. FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL comunicheranno in un unico elenco i nominativi.

Art. 13 RUOLO E DURATA DELLE RSU - RLS

13.01 I componenti le RSU rappresentano i lavoratori della realtà produttiva; essi svolgono un'azione di informazione, tutela e coordinamento dei lavoratori stessi.

13.02 I componenti la RSU hanno pari dignità, diritti e doveri.

13.03 La durata del mandato delle RSU non dovrà superare i tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

13.04 Nel caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le strutture territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, congiuntamente, provvedono a indire le elezioni delle RSU mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo.

13.05 Qualora nei tre mesi successivi la scadenza del mandato, o qualora la RSU fosse decaduta, della RSU essa non fosse stata eletta, la procedura di rinnovo potrà essere indetta anche da una singola organizzazione firmataria del presente Regolamento.

13.06 Per la sostituzione di un membro della RSU in caso di dimissioni, si procederà con il subentro del primo dei non eletti della stessa lista.

13.07 Qualora, in seguito alle dimissioni di un componente della RSU, si verifichi che il primo dei non eletti della stessa lista faccia già parte della RSU perché precedentemente nominato, egli subentrerà come primo dei non eletti della medesima lista.

13.08 Qualora il dimissionario sia di nomina sindacale, sarà l'organizzazione interessata a operare la sostituzione con criteri compatibili con il presente Regolamento.

13.09 Qualora un componente la RSU nel corso del mandato dovesse aderire a un'organizzazione sindacale diversa da quella nelle cui liste è stato eletto, lo stesso decade dal suo mandato e gli subentra il primo dei non eletti della lista di provenienza.

13.10 In tutti i casi in cui, per effetto di dimissioni di un membro della RSU, dovesse ricorrere l'esigenza di integrare il numero delle RLS in carica si procederà in base alle procedure di cui al punto 12.04 del presente Regolamento.

13.11 Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU, non possono superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

Art. 14 RUOLO E COMPETENZE DEI RLS NELLA RSU

14.01 Le RLS, stabilite negli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 626/94 e successivi accordi tra Confindustria/CGIL-CISL-UIL e tra le Associazioni Imprenditoriali di settore e FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, fanno parte delle RSU, subentrano alla Commissione Ambiente e sono incaricati a trattare con la Direzione Aziendale le materie dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza.

14.02 Le RLS, in accordo con le RSU, hanno un ruolo contrattuale e formativo e rappresentano i lavoratori delle realtà produttive nelle materie suddette.

14.03 Esse svolgono un'azione:

14.03.01 di verifica congiunta sulla valutazione dei rischi e sugli interventi di prevenzione;

14.03.02 di controllo dello stato di applicazione delle leggi e degli accordi;

14.03.03 di esame e di proposta nell'ambito delle materie dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza. Qualora le proposte e gli eventuali accordi abbiano interesse generale per l'attività aziendale e per i dipendenti, agli stessi può essere prevista la partecipazione della RSU;



14.03.04 di promozione per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore;

14.03.05 di presentazione di proposte e di partecipazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori;

14.03.06 di partecipazione agli accertamenti su nocività, gravosità e all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali, biostatistici e libretto personale di rischio.

14.04 Le RLS concordano le indagini e gli accertamenti sull'ambiente di lavoro.

14.05 Esercitano inoltre tutti i diritti e i poteri loro affidati dal CCNL di riferimento e dal D. Lgs. 626/94.

14.06 Nei confronti di ciascun componente eletto o validato, nell'ambito del numero previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi nazionali di pertinenza, si applicano le tutele di cui al titolo 3 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

14.07 Le RLS decadono insieme alle RSU e pertanto rimangono in carica tre anni. Affinché le competenze maturate nelle materie di pertinenza delle RLS non vadano disperse, FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, s'impegnano ad assicurare la presenza nelle loro liste elettorali di candidati che abbiano già avute esperienze e conoscenze specifiche.

Art. 15 COMPETENZE CONTRATTUALI

15.01 La RSU, in quanto struttura unitaria del Sindacato, lo rappresenta in tutti i posti di lavoro.

15.02 La RSU, con il concorso e il sostegno di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL:

15.02.01 svolge l'attività negoziale per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite dal CCNL;

15.02.02 attua le linee rivendicative e di gestione di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, promuovendo azioni conformi agli indirizzi deliberati dagli organismi di categoria;

15.02.03 sostiene e promuove le iniziative del sindacato confederale.



15.03 La RSU subentra al Consiglio di Fabbrica, alla RSA e ai dirigenti delle RSA (anche degli operatori di vendita), di cui alla legge del 20 maggio 1970, n° 300 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per le attività negoziali relative le materie proprie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.

15.04 Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero previsto dalle norme contrattuali di pertinenza, si applica la tutela di cui al titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

15.05 Le Segreterie territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL hanno facoltà di partecipare alle riunioni delle RSU.

Art. 16 ESECUTIVO

16.01 Nei luoghi di lavoro dove la dimensione delle RSU è superiore a nove componenti si può eleggere un organismo di coordinamento denominato Esecutivo.

16.02 L'Esecutivo viene indicato dalla RSU tra i suoi componenti, sulla base della rappresentatività delle organizzazioni presenti nella RSU, garantendo la presenza di Filcem, Femca e Uilcem.

16.03 Compito dell'Esecutivo è esclusivamente il coordinamento del lavoro della RSU, sulla base del mandato ricevuto.

16.04 Spetta alla RSU decidere il numero dei componenti l'Esecutivo e comunque il suo limite minimo sarà di tre componenti.

Art. 17 QUADRI - COORDINAMENTO

17.01 In attuazione di quanto stabilito dall'Art. 5 del presente Regolamento, nella definizione dei Collegi elettorali e della relativa distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli Operai, Impiegati e Quadri di cui all'art. 2095 C.C.

17.02 Nei casi di presenza significativa di dette categorie, la composizione della RSU dovrà garantirne (in relazione alla base occupazionale) una presenza adeguata.

17.03 In considerazione del fatto che i collegi elettorali dei Quadri vanno istituiti in tutte le realtà aziendali dove questi sono significativamente presenti, qualora i Quadri presentassero liste autonome, la soglia del 5% di firme da raccogliere per la presentazione delle liste elettorali va intesa come riferita al collegio (e cioè al numero di Quadri presenti nell'unità produttiva e non all'intero numero della forza presente nell'unità produttiva stessa).



17.04 Nelle realtà produttive e nelle sedi con presenza significativa dei Quadri si darà anche luogo a un Coordinamento unitario che potrà affiancare la RSU o il Comitato Esecutivo per le materie di contrattazione aziendale riguardanti le specificità dell'area Quadri, mentre - su delega della RSU - potrà gestire in via diretta la negoziazione.

Art. 19 COMMISSIONI DI LAVORO

19.01 La RSU al suo interno può costituirsi in Commissioni di lavoro coordinate da un componente la RSU o da un membro dell'Esecutivo, ove questo esista, che hanno il compito di approfondire le scelte effettuate dalle RSU.

19.02 La Commissione può avvalersi temporaneamente di altre esperienze tecniche presenti nell'unità produttiva e, su approvazione della RSU e per argomenti specifici, anche di contributi tecnici esterni all'unità produttiva.

19.03 Resta inteso che le Commissioni così costituite devono rispondere alla RSU nella collegialità di ogni atto o decisione.

Art. 20 FUNZIONAMENTO DELLA RSU

20.01 La RSU viene convocata dall'Esecutivo (ove questo sia stato designato) o su richiesta di una organizzazione sindacale aziendale con un preavviso di almeno 48 ore e avviso affisso all'albo, fatti salvi casi di eccezionale urgenza.

20.02 La riunione è valida se è presente il 50% + 1 dei componenti.

20.03 La RSU, di norma, assume decisioni in modo unitario, e qualora non fosse possibile, delibera a maggioranza semplice dei presenti, informando le segreterie territoriali della situazione venutasi a determinare.

20.04 Per la richiesta di voto a maggioranza qualificata dei 2/3, si procederà nei casi di particolare rilievo della materia in esame, su esplicita richiesta di una organizzazione sindacale o di un terzo dei delegati presenti.

Art. 21 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

21.01 L'Assemblea viene convocata (oltre che dalle OO.SS.) dalla RSU, previa informazione alle Organizzazioni sindacali con preavviso di 48 ore e fissando un preciso ordine del giorno.



21.02 Dal momento della convocazione e della data di effettuazione deve essere previsto un margine di tempo sufficiente a garantire l'informazione tempestiva ai lavoratori.

21.03 Le Assemblee possono avere carattere informativo, consultivo e/o decisionale.

21.04 La verifica del consenso nei vari momenti del processo contrattuale è regolata dalle "Regolamento per il rinnovo del CCNL".

21.05 Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle decisioni che unitariamente saranno assunte dalle Federazioni Nazionali di categoria.

Art. 22 RISPETTO DEL REGOLAMENTO

22.01 L'assunzione della centralità della RSU (quale struttura collegiale di direzione, di proposta e di dibattito) e del suo valore unitario, esclude parimenti che singoli componenti, nel caso di iniziative dentro l'unità produttiva e fuori, possano esprimersi a nome dell'intera struttura o assumere impegni per essa senza relativi mandati.

22.02 Nel caso di comportamenti difformi da tale principio o di violazione comunque di norme previste nel presente Regolamento (ivi comprese quelle relative alle funzioni e al mandato specifico delle RSU), tali fatti - su richiesta di una delle OO.SS. stipulanti oppure della maggioranza delle RSU - saranno esaminati dalla Commissione Nazionale di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL, che in merito assumerà le iniziative opportune.

Art. 23 UTILIZZO MONTE ORE

23.01 Il monte ore complessivo riservato alla RSU, secondo le norme contrattuali di riferimento, verrà ripartito in ragione del numero di delegati ottenuti da ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste.

23.02 L'utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la RSU, dovrà avvenire nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della RSU nel suo complesso.

23.03 Le Organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile interno alla RSU per la gestione del monte ore rispettivamente spettante.

23.04 Per i permessi di pertinenza FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL valgono per la loro gestione le norme contrattuali di riferimento.



23.05 Il monte ore riservato alle Organizzazioni sindacali (secondo quanto previsto dai contratti di pertinenza) potrà essere utilizzato per assemblee, per attività di carattere organizzativo e associativo, ivi comprese quelle di servizio agli iscritti e ai lavoratori, anche da lavoratori non eletti nelle RSU ma espressamente indicati dalla rispettiva organizzazione.

23.06 Per l'esercizio delle proprie attribuzioni le RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti alla RSU e alle agibilità previste dal CCNL e dal D.L. 626/94, sono dotati di un monte ore aggiuntivo nelle modalità stabilite dagli accordi nazionali.

Art. 24 NORME DI RIFERIMENTO CCNL E ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20/12/93

24.01 Per quanto non previsto dal presente regolamento integrativo valgono le norme previste dal CCNL di riferimento e le disposizioni degli accordi Interconfederali del 20/12/1993, e 22/06/1995.

Art . 25 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

25.01 Le organizzazioni sindacali (dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n° 300) che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, ai sensi della norma sopra menzionata, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire proprie R.S.A.

Art. 26 OSSERVATORIO REGIONALE

26.01 Verrà istituita a livello regionale la Banca Dati delle RSU e dei RLS.

26.02 La struttura regionale interessata provvederà alla raccolta ed all'aggiornamento dei dati.




NORMA TRANSITORIA

Le Strutture Territoriali di FILCEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL comunicheranno alle Segreterie Nazionali, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte degli Organismi Unitari Nazionali di questo Regolamento, i nominativi dei componenti la Commissione Territoriale Permanente.


Roma 12 febbraio 2008

Le Segreterie Nazionali


FILCEM CGIL



FEMCA CISL



UILCEM UIL



Roma, 12 febbraio 2008

